



Città di Vigevano

R E G O L A M E N T O
per l'uso e la gestione degli
impianti sportivi comunali

Approvato con Del. di CC n. 74 del 4/12/2006

I N D I C E

- CAPO I -

DISPOSIZIONI GENERALE E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

art. 1 Finalità del regolamento

art. 2 Classificazione degli impianti sportivi

- CAPO II -

CRITERI E MODALITA' PER L'USO E LE GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

art. 3 Tipologia di utilizzo delle strutture

art. 4 Programmazione delle concessioni in uso

art. 5 Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso

art. 6 Modalità per le concessione in uso

art. 7 Uso degli impianti

art. 8 Uso straordinario

art. 9 Divieto di sub - concessione

art. 10 Rispetto degli impianti e delle attrezzature

art. 11 Installazioni particolari

art. 12 Tariffe d'uso

art. 13 Sospensione e revoca delle concessioni in uso

- CAPO III -

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

art. 14 Modalità per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali

art. 15 Requisiti soggettivi e criteri di concessione

art. 16 Durata della concessione

art. 17 Obblighi del concessionario

art. 18 Manutenzione ordinaria e straordinaria

art. 19 Attrezzature e beni mobili

art. 20 Sospensione e revoca delle concessioni di gestione

- CAPO IV -

DISPOSIZIONI VARIE

art. 21 Norme di rinvio

art. 22 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

art. 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e delle strutture affittate e messe a disposizione del mondo sportivo
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità d'accesso agli impianti.
4. La struttura alla quale compete la gestione degli interventi di cui al presente regolamento corrisponde al Servizio " Sport e Turismo"

art. 2

Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
 - a. impianti aventi rilevanza economica
 - b. impianti senza rilevanza economica
2. Gli impianti che per la loro particolare struttura e funzionalità , per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono e per l'ampiezza dell'utenza servita, sono produttivi di utili sono classificati come impianti sportivi di rilevanza economica.
Tali impianti saranno affidati mediante gara.
3. Tutti gli altri impianti che, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione sono individuati come impianti senza rilevanza economica
4. Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sono classificati come da elenco allegato A

CAPO II CRITERI E MODALITA' PER L'USO E LE GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

art. 3

Tipologia di utilizzo delle strutture

1. Le tipologie di utilizzo delle strutture da parte di terzi sono le seguenti:
 - a. concessione in uso palestre scolastiche
 - b. concessione per la gestione;

art. 4

Programmazione delle concessioni in uso

1. La programmazione e la concessione in uso di palestre, per lo svolgimento di tutte le attività previste nelle stesse, compete al Servizio Sport sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, sulla base delle norme di cui alle leggi 04 agosto 1977, n. 517 e 11 gennaio 1996, n. 23, o alle eventuali convenzioni sottoscritte con le Istituzioni scolastiche e Amministrazione Provinciale nonché del criterio del massimo utilizzo.
2. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
3. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.

art. 5

Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso

1. Le concessioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate hanno durata annuale o quadriennale in funzione della tipologia dell'associazione richiedente e/o dell'attività per cui viene richiesta. Le concessioni vengono rilasciate dall'Ufficio Sport secondo un ordine di precedenza volto a favorire:
 - a. le associazioni la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dell'educazione motoria dei settori giovanili (Cas e non cas) ;

- b. le associazioni e le società di Vigevano regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;
 - c. le associazioni iscritte a campionati di più elevata categoria;
 - d. le associazioni (comprese quelle amatoriali) di maggior peso e radicate sul territorio.
2. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.
 3. L'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme di cui alle leggi n. 517/1997 e n. 23/1996.

art. 6

Modalità per le concessioni in uso

1. La concessione in uso di palestre (di cui elenco al punto h) dell'allegato A) può essere quadriennale o annuale.
I soggetti di cui all'art. 5, comma 1 del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti devono presentare istanza, entro il 15 luglio di ogni anno, su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Sport del Comune che provvederà alle assegnazioni entro l'inizio della stagione sportiva. Non sono soggette a tale termine le Istituzioni scolastiche per attività scolastica
2. Alle scuole che ne facciano richiesta per attività scolastica, l'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito compatibilmente con le attività già programmate .
3. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano la concessione e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.
4. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.
5. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.
6. Gli spazi resisi disponibili sono tempestivamente concessi in uso ad altri concessionari interessati.

art. 7**Uso degli impianti**

1. Il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Servizio Sport comporta la decadenza della concessione degli spazi.
3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio dei concessionari degli impianti sportivi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
5. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
6. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse al concessionario ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

art. 8**Uso straordinario**

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui all'art. 6, possono essere autorizzate a condizione che risultino compatibili con le attività già programmate.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

art. 9**Divieto di sub – concessione**

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata delle concessione d'uso ottenuta.

art. 10**Rispetto degli impianti e delle attrezzature**

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - a) rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - b) evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - c) mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto.
3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

art. 11**Installazioni particolari**

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

2. Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

art. 12

Tariffe d'uso

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento anticipato trimestrale delle tariffe approvate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale;
2. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

art. 13

Sospensione e revoca delle concessioni d'uso

1. Il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.
2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

4. Il Comune ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti risultino:
- a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - b) trasgressori delle norme del presente regolamento;
 - c) responsabili di danni intenzionali, o derivati da negligenza, alle strutture degli impianti sportivi.

CAPO III

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

art. 14

Modalità per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi, valuta l'opportunità di concedere, mediante apposita convenzione, la gestione degli impianti ai soggetti indicati all'art.15
2. L'Amministrazione pubblicizza l'iniziativa con mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 15, che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto comunicato.

Art. 15

Requisiti soggettivi e criteri di concessione

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in gestione ai seguenti soggetti che operano senza scopo di lucro:
 - a) Associazione di Associazioni Sportive aventi sede nel territorio di Vigevano;
 - b) Associazioni/ Società sportive affiliate a federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni;
 - c) Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di promozione Sportiva
2. L'affidamento della gestione a soggetti diversi è consentito nel caso non sia pervenuta alcuna proposta fra i soggetti di cui al comma 1.
3. Per l'individuazione del soggetto concessionario, anche nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, saranno utilizzati, in ordine di importanza, i seguenti parametri:

- a) Aver gestito la struttura sportiva comunale, oggetto della selezione, per almeno 3 anni; (da 2 a 10 punti)
- b) Esperienza di gestione di altra struttura sportiva, di almeno 3 anni; (da 2 a 5 punti)
- c) Livello della struttura tecnico sportiva, con particolare attenzione alla composizione dello staff societario e tecnico; (da 2 a 5)
- d) Livello dei campionati disputati e da disputare (da 2 a 10)
- e) Svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra disabili o categorie disagiate; (da 2 a 10)
- f) numero tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione; ; (da 2 a 10)
- g) modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto e modalità del servizio di custodia(ove necessario), pulizia e manutenzione dello stesso; (da 2 a 5)
- h) Anzianità di attività; (da 2 a 5)

(In caso di Associazione di Associazioni Sportive ,per il calcolo dei parametri, si terrà conto della sommatoria dei requisiti delle singole Società aderenti all'Associazione)

4. Il Comune di Vigevano può procedere, senza l'osservanza dei criteri di cui all'articolo precedente, alla concessione di un impianto a una Associazione/Società Sportiva, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, qualora la stessa abbia costruito o ampliato la struttura in questione su un'area di proprietà comunale e abbia efficientemente provveduto alla sua gestione per almeno 10 anni.

art. 16

Durata della concessione

Le gestioni degli impianti sportivi di proprietà comunale sono affidate ai relativi soggetti per un periodo variabile dai 3 agli 8 anni. Sono escluse le casistiche particolari, come ad esempio quelle in cui sono stati pubblicati bandi specifici, o quei casi in cui gli affidatari hanno effettuato investimenti consistenti sulle strutture.

art. 17**Obblighi del concessionario**

1. E' fatto obbligo al concessionario di informare il Servizio Sport di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in concessione quali allenamenti, partite e manifestazioni varie.
2. I concessionari si assumono gli oneri di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto.
3. Il concessionario deve usare l'impianto per le attività in esso consentite.
4. E' data facoltà al concessionario di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi dati in concessione, anche diffusa con mezzi elettronici, previa le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.
5. Il concessionario dell'impianto affidato in concessione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto, a fini sportivi, le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario.

Per le palestre Bonomi e Basletta il Comune ritiene di poter richiedere il canone di concessione a fianco di ciascuna precisato:

- a) Bonomi € 11.613,00
 - b) Basletta € 4.840,00 (canone comprensivo delle tre sedi)
- non potranno essere concessi in gestione gli impianti a società ed associazioni che in occasione di precedenti concessioni non abbiano ottemperato al pagamento dei canoni dovuti.

La Giunta Comunale potrà modificare con proprio atto i corrispettivi di cui sopra, qualora ne ravvisasse l'opportunità per motivi di interesse pubblico.

6. I concessionari si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo. A tale scopo i concessionari della gestione dovranno stipulare apposita polizza assicurativa.

art. 18**Manutenzione ordinaria e straordinaria**

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. L'Amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

art. 19**Attrezzature e beni mobili**

1. E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

art. 20**Sospensione e revoca delle concessioni di gestione**

La concessione di gestione è sospesa o revocata in base alle specifiche disposizioni contenute nell'atto di convenzione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI VARIE

art. 21**Norme di rinvio**

Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

art. 22**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di adozione

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

RILEVANZA ECONOMICA

Centro Sportivo Azzurri d'Italia Via S.Maria n. 80

SENZA RILEVANZA ECONOMICA

- a) Stadio Comunale Dante Merlo (comprensivo di pista di atletica-pal. Pugilato-sala scherma – palestra di atletica – campo di calcio)
- b) Centro Sportivo Antona di Via De Rose
- c) Centro Sportivo Longo
- d) Campo Comunale L.Masera via Buccella
- e) Palestra Basletta di Via Carducci – capienza pubblico 1400 posti - in orari extrascolastici
- f) Palestra Bonomi di Viale Libertà –capienza pubblico 700 posti-in orari extrascolastici e Tensostruttura
- g) Palestre Scolastiche: De Amicis – Regina Margherita – Marazzani – S.Maria – Vidari – Don Milani – Besozzi – Pal. Esposizione – Ramella – Bramante- in orari exstrascolastici
- h) Palestra Besozzi di Via Giusto-capienza pubblico 99 posti - in orari extrascolastici
- i) Palestre scolastiche Itis e Casale - acquisite in uso in orario exstrascolastico dall'Amministrazione Provinciale

Quando l'attività sportiva subisce modifiche tali da non identificare più l'impianto sportivo nella classifica assegnata oppure quando siano costruiti nuovi impianti, la Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, effettua il cambio di classifica dell'impianto o identifica la classifica del nuovo impianto